

STATUTO**approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:**

Bonito	con deliberazione n. 15 del 04 agosto 2011
Flumeri	con deliberazione n. 17 del 07 luglio 2011
Fontanarosa	con deliberazione n. 19 del 13 luglio 2011
Frigento	con deliberazione n. 33 del 23 giugno 2011
Gesualdo	con deliberazione n. 28 del 30 settembre 2011
Grottaminarda	con deliberazione n. 13 del 22 giugno 2011
Melito Irpino	con deliberazione n. 16 del 18 luglio 2011
Sturno	con deliberazione n. 7 del 29 giugno 2011
Villamaina	con deliberazione n. 15 del 12 luglio 2011

TITOLO I**FINALITÀ E ISTITUZIONE****Art. 1 - Finalità**

1. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, alla soddisfazione dei bisogni, al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di riferimento.
2. L'Unione realizza, per le materie di propria competenza, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, con il fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, il miglioramento e lo sviluppo dell'adeguatezza e dell'efficienza delle risposte e dei servizi resi alla propria comunità.
3. L'Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche, le Scuole e tutti gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione delle risposte ai bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di ammodernamento e sviluppo dell'amministrazione pubblica.

Art. 2 - Istituzione dell'Unione

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art.1, è costituita fra i Comuni di Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno e Villamaina l'Unione delle Terre dell'Ufita, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali e dalle leggi Regionali in materia.
2. L'Unione è un Ente Locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali.
3. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'Unione ha sede nel Comune di Grottaminarda.
5. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Unione coincidono con quello dei Comuni che la costituiscono
6. Gli organi collegiali dell'Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi purché ricompresi nell'ambito del territorio che delimita l'Unione.
7. L'Unione si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di "**Terre dell'Ufita**" e con lo stemma dell'Ente composto da uno scudo di colore giallo oro attraversato da una fascia rossa sfumata sulla quale è impresso il nome dell'Unione. Al centro dello stemma è riportata l'immagine delle colline e del fiume Ufita. Lo scudo è circoscritto altresì, dai nove stemmi dei Comuni facenti parte dell'Unione. La parte basamentale dello Stemma è adornato con due rami con foglie gialle.
8. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
9. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinate da apposito regolamento che disciplina anche le modalità ed i casi d'uso da parte di altri soggetti.
10. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una eguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, con le stesse procedure e la stessa maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni, delle materie e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola materia o servizio.

Art. 3 - Adesione e Recesso

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso

2. Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di evidenziare la possibilità di recesso di uno o più Comuni che la costituiscono o di scioglimento della forma associata.
5. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni, delle materie e dei servizi conferiti all'Unione, non maturando comunque il diritto di riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici riconosciuti all'Unione.

Art. 4 - Rapporti con i Comuni partecipanti

1. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, l'elenco delle deliberazioni adottate, sono trasmesse a ciascun Comune.
2. L'Unione trasmette ai Comuni partecipanti copia della proposta annuale del bilancio preventivo e del piano degli investimenti pluriennali, almeno 20 (venti) giorni prima della loro approvazione. Sono inoltre trasmessi ai Comuni che la costituiscono, copia degli stati di attuazione dei programmi in corso di esercizio.
3. I Consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 5 - Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali a cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i comportamenti e gli atti sotto ordinati.
2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali. È pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e dal consiglio dell'Unione, con le medesime modalità previste per l'approvazione dello statuto stesso.
4. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 6 - Materie e Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono conferire all'Unione le materie di propria competenza, le materie ad essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici. Le materie che possono essere conferite all'Unione appartengono alle seguenti Aree:
 - a) **“Servizi alla Persona e alla Comunità”** di cui fanno parte le materie inerenti il sistema socio sanitario, scolastico e di promozione organizzazione e gestione della cultura, delle politiche giovanili e dello sport di competenza dei Comuni.
 - b) **“Servizi di Polizia Amministrativa Locale”** fermo restando le funzioni ed i compiti dello stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza.
 - c) **“Sviluppo economico ed attività Produttive”** che comprende le materie attinenti la regolazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e la promozione delle attività produttive, agricole, commerciali e turistiche, nonché tutte le azioni di programmazione, coordinamento al loro sostegno e quelle di regolazione previste dalle norme.
 - d) **“Territorio ambiente ed Infrastrutture”** che comprende le materie attinenti la pianificazione territoriale e ambientale, la vigilanza ed il controllo sulle attività di rilievo urbanistico ed ambientale, la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche ed infrastrutture, la gestione, la cura del patrimonio pubblico locale, la gestione del catasto dei terreni ed edilizio urbano.
 - e) **“Tributi”** che comprende tutte le attività di regolazione e gestione dei tributi locali.

e l'amministrazione del personale, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e telematici, il controllo gestionale, la comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico.

g) **“I servizi Demografici e la Statistica”.**

h) **“La promozione delle Pari opportunità”.**

i) **“Valorizzazione e promozione del territorio”** come reale occasione di sviluppo nell'attuale società scolastica.

2. L'Unione, per le materie ad esse conferite dai Comuni partecipanti, esercita le funzioni:

- ✓ di analisi dei bisogni della comunità di riferimento;
- ✓ di definizione delle politiche, degli indirizzi e delle regolamentazioni delle azioni di risposta ai bisogni della comunità;
- ✓ di pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;
- ✓ di organizzazione e gestione delle attività, dell'erogazione dei servizi e dell'impiego efficiente delle risorse;
- ✓ di controllo interno;
- ✓ di gestione finanziaria e contabile;
- ✓ di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti e delle norme e dei contratti da parte dei destinatari.

3. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.

4. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni, materie e servizi che non rientrano fra quelle sopra indicate, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

5. L'Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall'ordinamento degli enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o da altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già trasferiti dai Comuni che vi aderiscono.

6. L'Unione può chiedere finanziamenti agli enti sovra comunali quali Provincia, Regione, Stato, Europa e ecc.

Art. 7 - Modalità di attribuzione delle materie e dei servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle materie e dei servizi all'Unione di cui all' art. 6 del presente Statuto, può essere effettuato con le seguenti modalità:

- ✓ trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione
- ✓ trasferimento da parte di tre o più comuni dell'Unione

2. il trasferimento, sia da parte di tutti che da parte di tre o più Comuni, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- ✓ il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
- ✓ la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
- ✓ le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
- ✓ gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- ✓ l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione;
- ✓ le modalità di recesso.

3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie ed ai servizi trasferiti, all'atto della approvazione della delibera con la quale si perfeziona il trasferimento.

4. La revoca all'Unione di materie e servizi già trasferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni interessati provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

TITOLO II

PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

Art. 8 - Partecipazione

organizzati presenti nella propria comunità di riferimento, tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti risposte attese.

2. L'Unione, attraverso i propri organi di Governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento di soggetti terzi presenti nel tessuto economico sociale di riferimento.
3. Il sistema delle relazioni fra Unione e società è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi individuati, prima di essere assunti, siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla determinazione delle risposte dell'Unione alle esigenze della propria comunità.
4. L'Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che concorrono e contribuiscono con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei servizi alla persona, nonché alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente e del territorio.
5. L'Unione predispone sistemi di rendicontazione e garantisce il diritto di informazione e di accesso agli atti, ai componenti, ai soggetti, agli utenti e ai cittadini della società, con il fine di rendere trasparente e verificabile alla propria comunità di riferimento, i risultati e l'adeguatezza della propria azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti.
6. Il sistema delle relazioni del confronto e della partecipazione alle scelte e quello relativo alla rendicontazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti della comunità di riferimento, è attuato con quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti degli organi di Governo dell'Unione.

Art. 9 - Orientamento al servizio

1. Il sistema di governo e quello di gestione dell'Unione operano e si organizzano privilegiando l'obiettivo di servizio nei confronti della propria comunità.
2. L'Unione, insieme ai Comuni che la costituiscono, concorre ed è tramite per realizzare la leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche e per configurare così la loro articolata composizione prevista dalla costituzione, come un'unica risorsa al servizio della propria comunità di riferimento.
3. L'Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi di una cultura e di un atteggiamento che privilegia l'interesse del bene comune nel rapporto fra società e Pubblica Amministrazione locale.

Art. 10 - Salvaguardia delle specificità territoriali

1. L'Unione, nell'ambito delle materie ad essa conferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri Organi di Governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
2. Ogni singolo Comune che partecipa all'Unione può richiedere risposte specifiche per il proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche e gli indirizzi comuni definiti.
3. Ogni singolo Comune assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi derivanti dalle azioni adottate dall'Unione per rispondere ad esigenze specifiche del suo territorio.

Art. 11 - Pari opportunità ed imparzialità

1. L'Unione, nelle proprie funzioni di Governo e Gestione, agisce promuovendo la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento indipendentemente dal genere, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dalla provenienza, dalla religione, dall'abilità e dalla condizione economica.
2. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, a promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale fra le diverse componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento, attraverso la garanzia delle pari opportunità e l'imparzialità della propria azione amministrativa.

Art. 12 - Separazione delle funzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione basa il proprio funzionamento e la propria organizzazione sulla separazione fra gli organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi, gli organi di Gestione che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio e di impiego efficiente delle risorse e gli organi di Controllo che verificano la coerenza e la legittimità dell'azione amministrativa rispetto agli indirizzi, agli obiettivi.

anizzativa dell'Unione, si articola affinché si configuri un corretto equilibrio fra
n. 27 del 30 Aprile 2012
li e bisogni da soddisfare, si raggiunga la PARTE II  Atti dello Stato e di altri Enti tà di
indirizzo, di gestione e controllo, si garantisca la correttezza e la qualità dell' azione
amministrativa e si renda alla comunità di riferimento un efficace ed accessibile sistema di
rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli programmati.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13 - Regolamento di partecipazione

1. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa. Garantisce l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornisce un'informazione completa sulla propria attività.
2. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
3. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 14 - Referendum consultivo

1. Il Presidente dell'Unione indice il referendum consultivo quando:
lo richiedono almeno il 20% (venti per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione purché in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 10% degli aventi diritto, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione;
dal Consiglio dell'Unione, con deliberazione votata da 2/3 dei consiglieri;
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
 - d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
 - g. gli atti di programmazione e pianificazione generale.
3. Sulla correttezza della raccolta delle firme di cui al comma 1 del presente articolo e sulla ammissibilità del quesito, si pronuncia la Commissione Referendaria composta dai Segretari dei Comuni, dal Segretario Generale dell'Unione con funzione di Presidente, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
4. L'esito del referendum impegna il Consiglio dell'Unione qualora raggiunga il quorum del 50% +1 degli aventi diritto.
5. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, i periodi e la periodicità ammessa per i referendum, le modalità ed i tempi con cui gli organi di Governo dovranno pronunciarsi a seguito degli esiti referendari.

Art. 15 - Iniziativa popolare

1. I residenti in uno dei Comuni dell'Unione, anche stranieri, possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni.
Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento aventi diritto, e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. Con le stesse modalità i soggetti di cui al precedente comma possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente dell'Unione uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.
3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta entro due mesi dalla data del deposito della stessa.
4. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 16 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti

1. L'Unione riconosce l'informazione sulla propria attività quale condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione assicura, attraverso idonei strumenti di informazione e comunicazione, la pubblicità su:

- b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
 - c. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. L'Unione, disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi.

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO

Art. 17 - Organi di Governo

1. Gli organi di Governo dell'Unione sono:
 - ✓ Il Consiglio
 - ✓ Il Presidente
 - ✓ La Giunta
2. Essi esprimono nel loro complesso, il governo dell'Unione, di cui determinano le politiche amministrative, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. I componenti o titolari degli organi dell'Unione, durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.
4. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 18 - Il Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 24 membri.
Esso si compone dai componenti eletti separatamente da ciascun consiglio comunale, tra i consiglieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, secondo il seguente schema:

✓ per il Comune di Grottaminarda	3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
✓ per il Comune di Frigento	3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
✓ per il Comune di Gesualdo	3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
✓ per il Comune di Fontanarosa	3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
✓ per il Comune di Sturno	3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
✓ per il Comune di Flumeri	3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
✓ per il Comune di Bonito	2 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
✓ per il Comune di Melito Irpino	2 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
✓ per il Comune di Villamaina	2 membri di cui 1 eletto dalle minoranze.

Ai lavori del Consiglio dell'Unione possono partecipare altresì, senza diritto di voto gli Assessori dei Comuni partecipanti.
2. La prima elezione dei consiglieri dell'Unione, avviene entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
3. L'elezione dei consiglieri dell'Unione avviene nell'ambito di ciascun consiglio dei Comuni partecipanti, si effettua a scrutinio segreto con il voto limitato garantendo l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari.
4. A seguito del rinnovo dei consigli comunali dei Comuni partecipanti, ciascun consiglio comunale elegge i propri componenti nel consiglio dell'Unione entro trenta giorni dal proprio insediamento.
5. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale, decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 19 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione, relativamente alle materie ed ai servizi conferite dai Comuni. Le competenze del consiglio dell'Unione sono quelle che la legge attribuisce ai consigli Comunali in quanto compatibili con il presente Statuto. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi indicati negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

le proprie deliberazioni con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

3. Le competenze del Consiglio non possono essere delegate o adottate in via d'urgenza da altri Organi dell'Unione, fatta eccezione per quelle attinenti alle variazioni di Bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 20 - Presidenza del Consiglio

1. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. Il Consiglio, subito dopo avere preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente, con votazione palese a maggioranza dei consiglieri che lo compongono. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovani di età dei due in caso di parità. Il criterio del più giovane di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.
2. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica quando siano rinnovati almeno quattro dei Consigli dei Comuni partecipanti.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. In particolare:
 - ✓ convoca e presiede il Consiglio dell'Unione nei modi e nelle forme previste dal regolamento;
 - ✓ vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più giovane di età.
7. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 21 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni e le notizie necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri dei Comuni, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono porre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento, possono richiedere la convocazione del Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 21 in merito. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 22 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio. A tale fine, deve essere formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di decadenza con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Sulle giustificazioni e controdeduzioni presentate si esprime il Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile successiva.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate con le modalità di legge e assunte subito al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di sessanta giorni, al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 23 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni stesse.
2. Il Consiglio dell'Unione, a maggioranza dei propri membri, istituisce la Commissione di Garanzia e di Controllo presieduta da un consigliere della minoranza, o attribuisce la funzione ad una delle commissioni di cui al comma precedente. In quest'ultimo caso, la Commissione che assume anche la funzione di Garanzia e Controllo, è comunque presieduta da un Consigliere di minoranza. Alla Commissione di Garanzia e Controllo è principalmente affidato il ruolo di Controllo Strategico secondo quanto in merito indicato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 24 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri che lo compongono, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento, il Consiglio procede con la stessa maggioranza.

Art. 25 - Il Presidente

1. Nel corso della prima seduta, convocata dal Sindaco del Comune ove vi è la sede dell'Unione entro 15 giorni dall'insediamento, il Consiglio elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità dei voti riportati, viene immediatamente ripetuta la votazione ed in caso di ulteriore parità viene eletto Presidente il Sindaco più giovane di età. La durata della Presidenza è stabilita in anni 1 (uno) rinnovabile per una sola volta.
2. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione.
4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 26 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esso esercita per l'Unione, le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In Particolare il Presidente:
 - a. rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con le Unioni comunali, e tutti i compiti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - c. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi, enti, aziende ed istituzioni pubblici e privati;
 - d. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - e. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta.

Art. 27 - Vice Presidente

1. E' Vicepresidente dell'Unione è nominato dal Presidente all'interno dei componenti della Giunta.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe rispetto al funzionamento dell'Unione.
3. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui al precedente art. 25.

Art. 28 - Composizione e nomina della Giunta

restando il rispetto dei limiti di legge. E' compito del Sindaco comunicare al Presidente
l'eventuale suo delegato.

2. Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato e presenta gli indirizzi generali di governo che formano il programma amministrativo dell'Unione.

Art. 29 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il Presidente, per il Segretario generale e per i Dirigenti. In particolare provvede:
 - a) ad attivare gli indirizzi generali del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - c) a riferire periodicamente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;
 - e) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 30 - Cessazione dalla carica di assessore

1. La cessazione dalla carica di Sindaco e di consigliere nel Comune di provenienza, determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, in tal caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena nel Comune di origine del componente decaduto, si siano determinate le condizioni per la nomina del sostituto.

Art. 31 - Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell'Unione

1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese applicati agli Amministratori dell'Unione sono quelle previste per gli amministratori dei comuni dall'ordinamento degli enti locali.
2. Agli Amministratori dell'Unione non verrà corrisposta alcuna retribuzione, indennità o gettone di presenza ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122 del 30/7/2010.

TITOLO V

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 32 - Il Sistema dei Controlli Interni

1. L'Unione istituisce ed organizza un Sistema dei Controlli Interni che contribuisce all'attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e ad accresce la diffusione della cultura della responsabilità, dell'essenzialità e della trasparenza attraverso la rendicontazione.
2. Il sistema dei Controlli Interni, è organizzato attraverso l'azione di diverse funzioni ed organismi che operano in modo integrato fra loro. Alcuni di questi soggetti sono indicati dalle norme, mentre altri sono istituiti nell'organizzazione dell'Unione, con il fine di garantire:
 - ✓ il controllo strategico;
 - ✓ il controllo della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;
 - ✓ il controllo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;
 - ✓ la valutazione della qualità dei servizi rispetto agli Impegni di Qualità (Carte dei Servizi);
 - ✓ la valutazione dell'azione e dei risultati dei Dirigenti rispetto agli obiettivi loro assegnati.
3. Le funzioni e gli organismi che costituiscono il Sistema dei Controlli Interni operano in posizione terza rispetto alle Funzioni di Gestione e agli Organi di Governo a cui i controlli e le attività di revisione sono destinate e, ad eccezione di quanto diversamente previsto dalle norme e dai regolamenti, non agiscono in via preventiva.

Art. 33 - Il Controllo Strategico

1. La Commissione di Garanzia e Controllo istituita come previsto all' art.23 c.2 del presente Statuto esercita il controllo strategico dell' Unione, verificando l'effettiva attuazione degli indirizzi e delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico adottati dagli organi di Governo, valuta ed identifica gli eventuali fattori ostativi intervenuti e le azioni correttive possibili.

Art. 34 - Controllo sulla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono e contribuiscono i seguenti organi e funzioni:
 - a. Segretario Generale
 - b. Collegio per la Revisione Amministrativa
 - c. Organo di Revisione Economico-Finanziaria
 - d. Responsabile del Settore Bilancio e Finanza

Art. 35 - Collegio per la revisione Amministrativa

1. L'organo, composto dal Segretario Generale che lo presiede e dal Revisore Economico-Finanziario, ha la funzione di effettuare il controllo di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa degli atti adottati dell'Unione.
2. Il controllo non comprende verifiche preventive, ma avviene attraverso il controllo a campione delle azioni e dei correlati procedimenti ed atti amministrativi adottati dagli Organi di Governo e dalle Funzioni di Gestione dell'Ente, con il fine di valutarne la legittimità, la correttezza e la regolarità rispetto le leggi, lo statuto ed i regolamenti vigenti. Le modalità di campionamento e di verifica sono stabilite dal Collegio stesso, garantendo l'estendersi delle verifiche a tutte le diverse tipologie di provvedimenti e di procedimenti che l'Ente adotta.
3. Il Collegio per la revisione Amministrativa, riferisce dei propri esiti al Presidente dell'Unione.

Art. 36 - Organo di Revisione Economico-Finanziaria

1. In osservanza di quanto disposto dall'ordinamento degli Enti Locali e dalle normative in materia, l'Unione è dotata di un Revisore Economico-Finanziario eletto dal Consiglio, con funzioni principalmente orientate alla vigilanza e revisione in materia contabile e finanziaria.
2. Gli ambiti di verifica e controllo, le competenze e le responsabilità del Revisore sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in materia.

Art. 37 - Responsabile del Settore Bilancio e Finanza

1. L'ordinamento degli Enti locali ed il Regolamento di Contabilità disciplinano le modalità con le quali vengono resi i pareri di **regolarità contabile** sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni dei soggetti abilitati.
2. Tali pareri e visti sono posti in via preventiva dal Dirigente responsabile del settore Bilancio e Finanziario, quale attestazione di copertura della spesa in relazione alle effettive disponibilità negli specifici stanziamenti ed in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata.

Art. 38 - Controllo sull'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa

1. L'Unione istituisce funzioni di Controllo di Gestione a supporto delle esigenze degli organi di Governo e delle Direzioni di Settore, e del Sistema dei Controlli Interni, con il fine di produrre le rendicontazioni che evidenziano i risultati della azione amministrativa dell'Ente in termini di efficacia, efficienza ed economicità, rispetto agli obiettivi in tal senso prefissati.
2. Il Controllo di Gestione contribuisce alla partecipazione della comunità di riferimento dell'Unione all'azione amministrativa, sviluppando un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli programmati, curando la stesura del bilancio sociale e dei bilanci specifici e di qualsiasi altra rendicontazione necessaria per rendere comprensibile ed accessibile ai cittadini l'azione amministrativa dell'Ente.

Art. 39 - Valutazione della Qualità dei Servizi rispetto agli Impegni di Qualità (Carte dei Servizi)

1. L'Unione assume impegni di qualità nei confronti dei propri utenti adottando le Carte dei Servizi, ove sono indicati per ciascun servizio gli standard qualitativi che si impegna a mantenere.
2. L'Unione eroga servizi al proprio territorio, direttamente o tramite terzi, con modalità gestionali che promuovono il miglioramento della loro qualità attraverso la partecipazione degli utenti alla definizione degli standard qualitativi, nella identificazione delle cause di eventuali non conformità rispetto agli standard e alla predisposizione delle conseguenti azioni correttive.
3. L'Unione si dota di un sistema di Controllo della Qualità con lo scopo di monitorare la soddisfazione degli utenti e predisporre le azioni di adeguamento della qualità dei servizi erogati in relazione alle esigenze dei territori e della comunità di riferimento.
4. Il sistema di Controllo della Qualità contribuisce alla Partecipazione sviluppando rendicontazioni sullo stato della qualità dei servizi, ricavate anche dagli esiti delle indagini sulla soddisfazione degli Utenti.

1. L'Unione Istituisce il Nucleo di Valutazione o, in alternativa, l'*Organismo Indipendente di valutazione delle prestazioni* (OIV) ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, il cui funzionamento e la cui composizione saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta.
2. Il Nucleo di Valutazione o l'OIV, per effettuare le proprie attività di valutazione, si avvale delle rendicontazioni relative all'attuazione dei programmi e dei piani d'azione che l'Ente predispone periodicamente in corso d'esercizio, di ogni rendicontazione cui dovesse necessitare prodotta dal Controllo di Gestione e della valutazione sulla competenza e sul comportamento organizzativo dei Dirigenti.

TITOLO VI

FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 41 - Organizzazione

1. L'Unione basa la propria organizzazione sulla separazione ed autonomia degli organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi e delle funzioni di Gestione che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio, di efficienza e di economicità.
2. L'Unione con il fine di rispondere alle esigenze di servizio e realizzare gli obiettivi ed i compiti assegnati, provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo e alle modalità di gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, in accordo con quanto previsto dalle leggi e dallo Statuto e con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio.
3. La gestione del Personale, promuove la disponibilità dei dipendenti a porsi al servizio esclusivo della propria comunità di riferimento e si basa su principi di partecipazione, responsabilità, professionalità e sulla valorizzazione dell'apporto delle persone nell'azione dei gruppi dell'organizzazione che contribuiscono al raggiungimento dei risultati.
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione delle azioni, delle attività e delle modalità di esercizio e sviluppo delle competenze necessarie per l'attuazione delle politiche e la realizzazione degli obiettivi gestionali di efficienza ed economicità.

Art. 42 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici, indica e descrive l'articolazione organizzativa dell'Unione, in Aree di Servizi, Settori, Servizi ed Uffici, determinando il sistema decisionale e di direzione dell'Ente ed individuando gli ambiti e le responsabilità gestionali attribuite ai responsabili.
2. L'Unione, emette regolamenti per ciascuno dei Servizi erogati che ne determina i livelli di qualità, le modalità organizzative di funzionamento, le regole di accesso e di determinazione delle rette.
3. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e quelli dei servizi, sono approvati dalla Giunta, nel rispetto delle politiche e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 43 - Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il conferimento di materie da parte dei comuni all'Unione, comporta l'unificazione delle relative strutture gestionali ed amministrative.
3. Il Personale che opera nei Comuni partecipanti nei ruoli previsti per la gestione delle materie conferite, è trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione, secondo modalità definite con il coinvolgimento dei dipendenti interessati e nei momenti di confronto previsti con le Organizzazioni Sindacali.
4. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale comandato dipendente dei Comuni che ne fanno parte, con modalità stabilite dal regolamento degli uffici.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati definiti nel Comparto a cui appartengono gli enti locali.

Art. 44 - Segretario Generale

1. Il Presidente sceglie il segretario generale dell'Unione tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione.
2. Secondo quanto previsto dall'ordinamento degli Enti locali, il Segretario Generale supporta ed assiste in materia giuridico-amministrativa gli organi di Governo e le Funzioni di Gestione rispetto

3. È componente degli organi di Controllo Interno secondo quanto indicato nella presente Statuto e svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento degli enti locali per il Segretario.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, assume le funzioni di Vicesegretario Generale vicario un dirigente o un funzionario scelto dal Presidente dell'Unione che cumula comunque tali funzioni con quelle proprie dell'incarico allo stesso conferito.

Art. 45 - Dirigenti

1. I Dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi a loro assegnati dalla Giunta e della realizzazione dei conseguenti Piani d'Azione.
2. A capo di ogni Area di Servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione è posto un Dirigente.
3. I Dirigenti sovrintendono all'impiego efficiente delle risorse ad essi affidate per la realizzazione degli obiettivi assegnati all'Area dei Servizi che dirigono

Art. 46 - Servizi pubblici locali

1. L'Unione nel rispetto dei principi indicati nel presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali che i Comuni partecipanti trasferiscono ed attribuiscono alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base del confronto comparativo basato su criteri di adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, tenendo comunque conto anche di eventuali piani e programmi già assunti dai Comuni partecipanti all'atto del trasferimento.
2. L'Unione, nell'erogazione dei servizi, assicura la vigilanza degli utenti, la rappresentanza delle loro esigenze ed il controllo della qualità secondo i principi ed i valori indicati nel presente Statuto. Tali garanzie si applicano anche quando il servizio viene erogato da un soggetto terzo rispetto all'Unione sulla base di una convenzione o di un contratto.
3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto titolarità dai Comuni partecipanti, senza il loro previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni partecipanti, è regolata nel rispetto art. 3 del presente Statuto

TITOLO VII

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 47 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai contributi sulle materie e sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di materie e servizi all'Unione da parte dei Comuni partecipanti deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione, la delibera di conferimento si considera inattuabile

Art. 48 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni partecipanti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio previsionale è corredato di una relazione programmatica e di un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 49 - Ordinamento Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione ed in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalle norme e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 50 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Fino all'espletamento di apposita gara, il servizio di tesoreria dell'Unione può essere affidato alla tesoreria del Comune di Grottaminarda alle condizioni del suo contratto

Art. 51 - Efficacia dello Statuto

Il presente Statuto esplica i propri effetti dopo che sia intervenuta la formale sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 52 - Atti regolamentari

1. Fino alla emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di contabilità e bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano, temporaneamente ed in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i regolamenti in vigore presso il Comune di Grottaminarda.

Art. 53 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi comunque i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali in materia, qualora l'Unione abbia adottato normative regolamentari in materia. In caso contrario, tali effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Fino a tale data l'Unione applica sui singoli territori comunali, le normative regolamentari di ciascun Comune, in vigore all'atto del trasferimento delle materie e dei servizi.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 54 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

INDICE

TITOLO I – FINALITÀ E ISTITUZIONE

- Art. 1 - Finalità**
- Art. 2 - Istituzione dell'Unione**
- Art. 3 - Adesione e Recesso**
- Art. 4 - Rapporti con i Comuni partecipanti**
- Art. 5 - Statuto e Regolamenti**
- Art. 6 - Materie e Funzioni dell'Unione**
- Art. 7 - Modalità di attribuzione delle materie e dei servizi all'Unione**

TITOLO II – PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

- Art. 8 - Partecipazione**
- Art. 9 - Orientamento al servizio**
- Art. 10 - Salvaguardia delle specificità territoriali**
- Art. 11 - Pari Opportunità ed imparzialità**
- Art. 12 - Separazione delle funzioni**

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 13 - Regolamento di partecipazione**
- Art. 14 - Referendum consultivo e abrogativo**
- Art. 15 - Iniziativa popolare**
- Art. 16 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti**

TITOLO IV – ORGANI DI GOVERNO

- Art. 17 - Organi di governo**
- Art. 18 - Il Consiglio**
- Art. 19 - Competenze del Consiglio**
- Art. 20 - Presidenza del Consiglio**
- Art. 21 - Diritti e Doveri dei consiglieri**
- Art. 22 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**
- Art. 23 - Commissioni Consiliari**
- Art. 24 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio**
- Art. 25 - Il Presidente**
- Art. 26 - Competenze del Presidente**
- Art. 27 - Vice Presidente**
- Art. 28 - Composizione e nomina della Giunta**
- Art. 29 - Competenze della Giunta**
- Art. 30 - Cessazione dalla carica di assessore**

Art. 32 - Il Sistema dei Controlli Interni

Art. 33 - Il Controllo Strategico

Art. 34 - Controllo sulla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Art. 35 - Collegio per la revisione Amministrativa

Art. 36 - Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Art. 37 - Responsabile del Settore Bilancio e Finanza

Art. 38 - Controllo sull'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa

Art. 39 - Valutazione della Qualità dei Servizi rispetto agli Impegni di Qualità (Carte dei Servizi)

Art. 40 - La valutazione dell'azione e dei risultati dei Dirigenti rispetto agli obiettivi loro assegnati (Nucleo di valutazione) o (Organismo Indipendente di valutazione delle prestazioni - OIV)

TITOLO VI – FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 41 - Organizzazione

Art. 42 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 43 - Personale

Art. 44 - Segretario Generale

Art. 45 - Dirigenti

Art. 46 - Servizi pubblici locali

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 47 - Finanze dell'Unione

Art. 48 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 49 - Ordinamento Contabile

Art. 50 - Affidamento del Servizio di Tesoreria

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Efficacia dello Statuto

Art. 52 - Atti regolamentari

Art. 53 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art. 54 - Norma finale

Atto trasmesso dal Segretario Generale Pro-Tempore dell'Unione dr. Francesco Maietta